

N.° 4070.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge 20 novembre 1859, N.° 3783, colla quale fu promulgato il nuovo Codice Penale e statuito che il medesimo debba avere esecuzione a cominciare dal primo maggio del corrente anno;

Visto l'art. 2 dell'altra Legge dello stesso giorno 20 novembre 1859, N.° 3788;

Considerato che sta per verificarsi il caso previsto dal citato art. 2 e che pertanto, non potendo pel 1.° maggio p. v. accomunarsi la legislazione civile delle antiche Provincie del Regno, e delle nuove Provincie di Lombardia, dovrà in queste ultime, col detto giorno 1.° maggio, entrare bensì in osservanza il Codice penale, ma l'attuazione delle altre leggi indicate in quell'articolo rimarrà sospesa, e nelle materie formanti l'oggetto delle medesime, continueranno ad osservarsi, per ora e fino all'accomunamento della legislazione civile, le circoscrizioni e gli ordinamenti giudiziari, le Leggi ed i Regolamenti sul processo civile e sul processo penale, che attualmente ivi sono in vigore;

Considerato che in alcuni articoli del detto Codice è fatto richiamo a disposizioni dei Codici Civile e Commerciale delle antiche Provincie, come pure del nuovo Codice di Procedura Penale, le quali disposizioni, siccome necessarie alla piena esecuzione del Codice stesso, ne costituiscono parte integrante e vogliono quindi al fine suddetto essere anche in Lombardia pubblicate;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazie e Giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Saranno pubblicati ed osservati nelle Provincie di Lombardia l'art. 44 del Codice Civile delle antiche Provincie del Regno, gli articoli 102, 103, 131, 133 e 134 parte prima, del nuovo Codice di Procedura Penale promulgato con Legge 20 novembre 1859, e gli articoli 631, 632, numeri 1, 2, 3 e 6, come pure gli articoli 634 e 636 del Codice di Commercio delle antiche Provincie, i quali sono del tenore seguente:

- *omissis* -

Art. 2.

Il presente Decreto avrà effetto dal giorno primo maggio del corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Firenze, addì 27 aprile 1860.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli

G. B. CASSINIS.

G. B. CASSINIS.